

AZIENDA SCUOLA

In arrivo il decreto sulle procedure per la cessazione dal servizio. Le domande entro l'11 febbraio

Tre dilemmi per i futuri pensionati

La scelta su cosa fare riguarda 62 mila, tra docenti e Ata

di Nicola Mondelli

L'11 febbraio sarà il termine ultimo per la presentazione da parte dei docenti e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della domanda di collocamento a riposo. Si tratta delle domande per il compimento del 40° anno di servizio e/o di contribuzione, delle dimissioni volontarie dal servizio, ma anche del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età ovvero per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del ministro per la funzione pubblica, aventi effetto dal 1.9.2011.

È quanto dispone un decreto alla firma del ministro Gelmini.



Per gli oltre 47 mila e 500 docenti e per i circa 15 mila amministrativi, tecnici ed ausiliari in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente per accedere al trattamento pensionistico sia di anzianità che di vecchiaia si pone, pertanto, l'annuale dilemma: cessare dal servizio per andare in pensione; andare in pensione per lasciare il servizio o andare in pensione rimanendo in servizio.

Non è un gioco di parole. Diverse sono infatti le filosofie che stanno alla base delle domande che si pongono i docenti e gli ata. Cessare dal servizio per andare in pensione è una decisione che si assume, da un lato, per la concomitanza di situazioni personali o familiari che richiedono una presenza in famiglia a tempo pieno, dall'altro per il timore che possano essere modificate le norme che consentono oggi di cessare dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza.

da parte del
rimanere in
65° anno di età
2011 già i requisiti
e almeno 20 di

Andare in
una decisione che
demotivati
richiede sempre
dei meriti ed una
notevoli difficoltà
primari sembrano
su internet, lo smartphon e il facebook.



Sotto tale aspetto valga per tutti il timore personale femminile di essere costretto a servizio comunque fino al compimento del pur possedendo alla data del 31 dicembre per la pensione di vecchiaia(61 anni di età contribuzione).

pensione per lasciare il servizio è, invece, può essere presa da quanti oltre ad essere nell'esercitare una professione che maggiori impegni e nessun riconoscimento remunerazione non adeguata, trovano nel confrontarsi con studenti i cui interessi essere l'uso del cellulare, la navigazione

Una terza alternativa è quella di andare in pensione ma rimanendo in servizio in regime di part-time. Una alternativa questa che negli ultimi anni è stata scelta da un numero sempre maggiore di docenti e anche di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Vi ricorrono in particolare i docenti e gli ata con esigenze personali e familiari che non richiedono un impegno continuativo ed esclusivo e, soprattutto, quelli che hanno parenti da assistere ma che preferiscono comunque continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale e quindi con orario di servizio, impegni e retribuzioni ridotti.

Limiti di età

Il dilemma non coinvolge, invece, il personale che alla data del 31 agosto 2011 avrà compiuto il 65° anno di età. Per questo personale la cessazione dal servizio opera, infatti, d'ufficio. Il solo adempimento richiesto è quello di presentare la documentazione che consenta all'Inpdap di determinare l'ammontare della pensione e di disporre il pagamento.

Il dilemma non coinvolge, inoltre, i docenti e gli ata che sempre alla data del 31 agosto 2011 avranno maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Per effetto di quanto dispone l'art. 72, comma 11 della legge n. 112/2008 e successive modificazioni, nei confronti di tale personale l'amministrazione scolastica dovrà disporre d'autorità la cessazione dal servizio previo un apposito preavviso da notificare entro il 28 febbraio 2011.

Il trattamento di vecchiaia

La pensione di vecchiaia compete sia al personale maschile che femminile al compimento del 65° anno di età sempre che si sia in possesso di un minimo di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva. Se in servizio alla data del 31 dicembre 1992 sono sufficienti 15 anni di anzianità contributiva.

Specifica femminile

Norme in deroga per la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età riguardano il personale femminile al quale il trattamento pensionistico di vecchiaia può essere riconosciuto se entro il 31 dicembre 2011 avrà compiuto il 61° anno di età e potrà fare valere la anzianità contributiva minima ordinaria. Dal 1° gennaio 2012 anche per le donne l'età per la pensione di vecchiaia è stata fissata dall'art. 12, comma 12-sexies della legge n. 122/2010 al compimento del 65° anno di età.

Le donne che alla data del 31 dicembre 2011 potranno fare valere 61 anni di età potranno, tuttavia, continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del 65° anno di età.

A tale fine possono chiedere all'Inpdap, ai sensi dell'articolo 12-sexies della legge n. 122/2010, la certificazione del diritto alla predetta prestazione pensionistica.

Permanenza in servizio oltre i limiti di età.

1.Continua